

NEWSLETTER N. 13 ANNO XI

1-15 luglio 2025



Appalti pubblici

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 14 luglio 2025, n. 5290 - Appalti pubblici - *Sull'esclusione per omissione dei costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta economica e principio di separazione tra offerta tecnica ed economica* - È legittima l'esclusione del concorrente che omette di indicare i costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta economica, poiché tale obbligo è imposto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, ed è imperativo e non sanabile tramite soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali di ambiguità o impossibilità materiale di compilazione. Inoltre, nel caso di specie, la questione sulla presunta commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa, il rigore si applica soprattutto in gare basate sul criterio del minor prezzo, dove l'osservanza della forma prevale. La giurisprudenza ha stabilito infatti che la separazione tra offerta tecnica ed economica si articola in regole precise (buste separate, divieto di inserire dati economici nella documentazione tecnica, apertura delle buste economiche dopo valutazione tecnica), ma tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara.

TAR ABRUZZO-L'AQUILA, SEZ. I, 12 luglio 2025, n. 356 - Appalti pubblici - *Sull'irricevibilità del ricorso proposto oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando per violazioni evidenti già all'indizione della gara (es. mancato inserimento dei CAM)* - L'obbligo di impugnare tempestivamente la lex specialis per contestare irregolarità evidenti già al momento della pubblicazione del bando rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto, nel caso di specie, è irricevibile in quanto tardivo il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara, posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.

TAR LIGURIA, SEZ. I, 11 luglio 2025, n. 832 - Appalti pubblici - *Sulla competenza del giudice ordinario per le controversie sulla risoluzione anticipata in fase esecutiva per inadempimento* - In tema di contratti pubblici, la controversia relativa alla risoluzione anticipata di un contratto di fornitura, disposta dall'Amministrazione per presunto inadempimento dell'appaltatore nella fase esecutiva (nel caso di specie, per inidoneità dei dispositivi forniti), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa. Ciò perché tali controversie riguardano rapporti di natura privatistica, caratterizzati dalla parità delle parti e dalla tutela di diritti soggettivi, anche se la risoluzione è adottata unilateralmente dalla P.A. La successiva attività amministrativa di affidamento della fornitura al secondo classificato costituisce una mera conseguenza della risoluzione e non configura un autonomo provvedimento lesivo nei confronti dell'appaltatore originario, risultando quindi irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 8 luglio 2025, n. 111 - Appalti pubblici - *Non è invocabile il legittimo affidamento in caso di affidamento diretto illegittimo per mancanza dei requisiti di proprietà patrimoniale ex art. 113, c. 14, del TUEL* - Il legittimo affidamento richiede che l'affidamento derivi da un atto legittimo e che il beneficiario abbia agito in buona fede e senza colpa grave. Nel caso di specie, il consorzio non poteva invocare il legittimo affidamento, poiché l'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti era palesemente illegittimo, violando l'art. 113, c. 14, del TUEL, che consente l'affidamento diretto solo a soggetti proprietari di strutture patrimoniali necessarie alla gestione del servizio, requisito non posseduto dal consorzio. Essendo il consorzio partecipe del comune affidante, non poteva ignorare tale illegittimità, evidente e facilmente accertabile. In conformità all'Adunanza Plenaria n. 19/2021, la buona fede e il legittimo affidamento sono esclusi quando l'illegittimità deriva da colpa grave, ossia quando il beneficiario avrebbe potuto e dovuto accertarla. Pertanto, la mera conclusione del contratto non è sufficiente a presumere buona fede o legittimo affidamento in presenza di illegittimità manifeste.

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 4 luglio 2025, n. 5075 - Appalti pubblici - *Sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio nel caso di radicale mancanza del D.G.U.E.* - Il soccorso istruttorio nel vigente codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) non è attivabile in caso di radicale mancanza del DGUE. Pur riconoscendo che il soccorso istruttorio si fonda su un principio antiformalistico volto a evitare che formalità eccessive pregiudichino la sostanza e la parità di trattamento nelle gare pubbliche, l'art. 101, c. 2, lett. a) del nuovo codice richiede espressamente che gli elementi da integrare siano riferiti a documentazione già effettivamente trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE. Pertanto, la norma presuppone la materialità del DGUE, escludendo la possibilità di integrare *ex post* un documento completamente omissivo. Tale orientamento segna una netta discontinuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sotto il previgente d.lgs. n. 50/2016, che ammetteva la sanabilità anche della totale omissione del DGUE tramite soccorso istruttorio (ex art. 83, c. 9).

TAR LAZIO, ROMA, SEZ.IV bis, 4 luglio 2025, n. 13244 - Appalti pubblici - *Sulle conseguenze per la violazione del termine per l'integrazione documentale nel soccorso istruttorio* - Il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio comporta l'esclusione automatica dalla gara, in quanto il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante è inderogabile ed è volto a garantire la certezza, la rapidità e la parità di trattamento nelle procedure di gara. La violazione del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione documentale mediante soccorso istruttorio comporta l'esclusione automatica del concorrente, indipendentemente dal possesso sostanziale dei requisiti o dall'antiorità dei documenti dimostrativi rispetto al termine stesso. Non è necessaria alcuna motivazione aggiuntiva oltre all'attivazione del soccorso e alla mancata tempestiva trasmissione della documentazione richiesta, in quanto la disciplina del soccorso istruttorio mira a garantire la certezza, la rapidità e la parità di trattamento nelle procedure di gara. Pertanto, come nel caso di specie, il malfunzionamento della propria PEC, salvo che sia dimostrata come causa estranea e non imputabile alla sfera giuridico-organizzativa del concorrente, non costituisce causa non imputabile e non giustifica il mancato rispetto del termine per l'integrazione documentale, in quanto la responsabilità di garantire la funzionalità dei propri strumenti di comunicazione telematica grava sull'operatore economico.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 3 luglio 2025, n. 5741 - Appalti pubblici - *Sull'equo compenso negli appalti pubblici: i ribassi occulti legittimano l'esclusione* - Sebbene la legge n. 49/2023 sull'equo compenso non si applica direttamente alle gare pubbliche, la stazione appaltante può comunque, con apposite clausole nel bando, limitare o vietare il ribasso sul compenso professionale per garantire l'equo compenso ai professionisti. Pertanto, nel caso di specie, è corretta la valutazione negativa della commissione in sede di verifica di anomalia dell'offerta economica, perché il giustificativo dell'offerente dimostra che i costi che dovevano restare fissi (come compensi professionali e oneri di sicurezza) sono stati "spostati" tra le voci ribassabili, realizzando così un ribasso occulto, compromettendo la congruità e l'affidabilità dell'offerta. In breve, azzerare le voci ribassabili non può ridurre di fatto il compenso professionale che il bando prevede come incompressibile, pena la nullità della valutazione dell'offerta.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 luglio 2025, n. 5708 - Appalti pubblici - *Aliud pro alio e principio di equivalenza: differenze* - La giurisprudenza ha delineato il confine tra il principio di equivalenza e l'*aliud pro alio*. Quest'ultimo si configura quando l'offerta presenta un bene o servizio radicalmente diverso da quello previsto nella *lex specialis*, alterando sostanzialmente l'oggetto dell'appalto e compromettendo la parità di trattamento tra concorrenti. L'*aliud pro alio* va valutato secondo profili tipologici, strutturali e funzionali, e comporta l'esclusione dell'offerta, in quanto modifica surrettiziamente i contenuti della gara. Il principio di equivalenza, invece, consente di ammettere offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste, favorendo la concorrenza e il confronto competitivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica. Dunque, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un'offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la *lex specialis*, se il prodotto offerto non è *aliud pro alio*, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla *lex specialis*, configurando una siffatta ipotesi un *aliud pro alio* non rimediabile

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 luglio 2025, n. 5701 - Appalti pubblici - *Sulla revisione prezzi nei contratti pubblici: esclusione per i contratti quadro con prestazioni "a chiamata"* - La revisione prezzi si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro. Con la previsione dell'obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporta la definizione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. Pertanto, nel caso di specie, in cui il contratto stipulato aveva la forma peculiare di un contratto quadro, che prevedeva l'eventuale svolgimento di mera attività di facchinaggio con prestazioni "a chiamata", cioè attivate tramite ordinativi separati e discrezionali, per esigenze non programmabili nel tempo e valutate caso per caso dall'amministrazione, la revisione prezzi non si applica, poiché ogni prestazione costituisce un rapporto autonomo e distinto, senza obbligo di revisione automatica.

TAR CALABRIA, SEZ. I, 2 luglio 2025, n. 1171 - Appalti pubblici - *Il generico richiamo al principio di buona amministrazione non è sufficiente a soddisfare il dovere di motivazione richiesto per l'esercizio legittimo del potere di autotutela* - L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo illegittimo richiede non solo la constatazione dell'illegittimità, ma anche la presenza di un interesse pubblico concreto, specifico e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, adeguatamente motivato e bilanciato con le posizioni giuridiche consolidate dei destinatari. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del comune che ha motivato l'annullamento richiamando genericamente il

principio di buona amministrazione e l'interesse della comunità, senza però fornire ragioni concrete e specifiche di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità.

TAR MARCHE, SEZ. I, 1° luglio 2025, n. 559 - Appalti pubblici - Sull'illegittimità dell'esclusione dalla gara per presunta irregolarità sul collocamento disabili - È illegittima l'esclusione di un concorrente da una gara pubblica per presunta irregolarità relativa all'applicazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili (L. 68/1999) nel caso in cui il concorrente abbia presentato autocertificazione e attestazione del Centro per l'Impiego comprovanti la regolarità. Nel caso di specie, in presenza di un contrasto interpretativo tra l'orientamento amministrativo, che si fonda su una prassi consolidata e certificazioni rilasciate dagli uffici competenti, e la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. Lavoro, 23/5/2017 n. 12911) che esclude l'esonero per le imprese di vigilanza privata, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio prima di procedere all'esclusione. L'incertezza interpretativa non può pregiudicare immediatamente l'offerente che ha comunque presentato regolare documentazione confidando, quantomeno, in una prassi esistente a livello nazionale (la stessa ricorrente allega infatti di aver già partecipato a tantissime altre gare senza incontrare problematiche alcune sotto il profilo in esame)